



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del magistrato:

dott.ssa [REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 591 /2020 R.G.

OGGETTO: responsabilità contrattuale-appalto

vertente

tra

[REDACTED] in persona del suo
legale rappresentante [REDACTED] giusta delibera assembleare
del 4.11.2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Signorello, giusta procura allegata alla comparsa di
costituzione di nuovo procuratore, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore,

-attore-

E

[REDACTED]

somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le causali indicate in narrativa; vinte le spese.

Convenuto: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il contratto d'appalto non riporta l'importo dei lavori appaltati così come determinato con il computo metrico del 18/06/2013 e ammontante a euro 4 [REDAZIONE] ritenere e dichiarare che non risultano atti e/o documenti attestanti la richiesta di variazioni ordinate dalla committenza; ritenere e dichiarare che non risultano atti e/o documenti di richiesta di variazioni proposte dall'appaltatore e concordati con i convenuti; ritenere e dichiarare che non risultano redatti verbali di determinazione di nuovi prezzi per lavori extra; ritenere e dichiarare che non risultano redatte le analisi prezzi per le voci non comprese nell'Elenco prezzi Regione Sicilia; ritenere e dichiarare che non risulta redatta nessuna perizia di variante che avrebbe potuto giustificare l'aumento dell'importo dei lavori; ritenere e dichiarare che non esiste alcuna documentazione su come e da chi sia stato accertato il raggiungimento del credito liquido nella misura di € [REDAZIONE] condizione necessaria per i pagamenti degli acconti; ritenere e dichiarare che non risulta in alcun modo giustificato l'importo finale dei lavori di € [REDAZIONE] oltre IVA al 10%, richiesto dall'attrice, a fronte di una determinazione iniziale di euro [REDAZIONE] scaturente dal computo metrico del 18/06/2013; ritenere e dichiarare che i pagamenti in acconto effettuati dai committenti pari ad € [REDAZIONE] IVA compresa, superano la determinazione iniziale di euro [REDAZIONE] per cui l'attrice deve essere condannata a restituire l'importo di euro [REDAZIONE] ritenere e dichiarare che non risulta la redazione di un verbale di fine lavori, nè alcuna redazione di verbale di verifica e accettazione dell'opera; ritenere e dichiarare che l'appaltatore non ha prodotto ulteriore documentazione a giustificazione dell'importo finale richiesto; vinte le spese.

OMISSIS

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice afferma di essere creditrice dei convenuti in virtù del contratto di appalto stipulato in data 03.02.2014 nonché degli ulteriori lavori extra contratto eseguiti in concomitanza a quelli individuati nel suddetto contratto e resisi necessari in corso d'opera, per come peraltro richiesti dalla committenza.

Per tali motivi, considerato che l'importo di tutti i lavori (sia da contratto che extra contratto) ammontano ad € [REDACTED] oltre iva, riconoscendo gli acconti ricevuti per il complessivo importo di € [REDACTED] oltre iva, chiede la condanna dei committenti al pagamento dell'ulteriore importo di € 4 [REDACTED] oltre iva.

Precisa a tal uopo che, nonostante le rassicurazioni di esatto adempimento ricevute all'esito dell'incontro tenutosi tra le parti in data 22.06.2015 ed il successivo tentativo di mediazione, null'altro è stato versato per estinguere la posizione debitoria.

I convenuti, pur riconoscendo il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, giusto contratto del 3 febbraio 2014, eccepiscono innanzitutto la mancata determinazione del prezzo delle opere commissionate, non indicato in alcuna maniera in contratto.

Contestano poi sia la certezza che la liquidità ed esigibilità del credito rilevando le numerose carenze probatorie con particolare riferimento alla mancata certificazione dei SAL, della verifica delle opere eseguite e della loro ultimazione e all'inesistenza di accordi sui lavori extra contratto, per come disciplinati dallo stesso.

Per tali motivi, rilevando di aver versato il complessivo importo di € [REDACTED] superiore all'importo indicato nel computo metrico del 18.06.2013, chiedono, in riconvenzionale, la restituzione della somma di € 2 [REDACTED] indebitamente riscosso dall'attrice ed il rigetto delle domande avversarie.

Il procedimento, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e cristallizzatosi il petitum e la causa petendi per come precisato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. di parte attrice, è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti, l'escussione dei testi [REDACTED] e la consulenza tecnica volta ad accertare i lavori eseguiti dalla ditta e l'ammontare dei medesimi.

Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

L'odierno attore sostiene di vantare un credito pari ad € 4 [REDACTED] oltre iva in virtù dei lavori edili eseguiti presso l'immobile dei convenuti, in parte giusto contratto stipulato tra gli odierni comparenti ed in parte per i lavori extra contratto richiesti dai committenti in corso di esecuzione.

Dal loro canto i convenuti, pur non disconoscendo l'avvenuta stipula del contratto del 3 febbraio 2014, eccepiscono la mancata individuazione del compenso per i lavori concordati e la mancata pattuizione dei lavori extra contratto, oltre alla mancanza di documentazione, quali i SAL, la verifica delle opere e l'ultimazione delle stesse, idonee a legittimare la pretesa creditoria, sia in punto all'effettiva esecuzione che all'ammontare complessivo delle stesse.

Ebbene, premesso che ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro un corrispettivo in danaro, tale negozio giuridico non necessita di forma scritta, essendo sufficiente l'incontro delle rispettive volontà e, dunque, ben potendo essere stipulato anche in forma orale.

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta né *ad substantiam*, né *ad probationem*, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti (vedasi Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 6.06.2003, n. 9077; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 26.10.2009, n. 22616).

Naturalmente, in mancanza di forma scritta sarà onere della parte attrice fornire idoneo riscontro probatorio alla pretesa azionata in giudizio.

Nel caso specifico, risulta prodotto agli atti il contratto stipulato in data 3 febbraio 2014, per iscritto, tra le parti committenti [REDACTED]

[REDACTED] e la società attrice [REDACTED] quale ditta appaltatrice.

Il contratto, per come eccepito dai convenuti, risulta carente sia nell'individuazione del prezzo pattuito, che nell'individuazione dei lavori da eseguire: entrambe le voci rimandano a documenti che *dovrebbero* essere allegati allo stesso (allegato A e allegato B) dei quali tuttavia non vi è traccia; unico documento

riportante le firme di tutti gli odierni comparenti (e, comunque, non disconosciuto) e l'elenco prezzi

datato 30 gennaio 2014, riportante l'elencazione di lavori ed il prezzo unitario di ogni singola voce.

Nessun altro documento permette di accertare con chiarezza quali siano stati i lavori stabiliti in contratto e, soprattutto, quale sia stato il prezzo pattuito per gli stessi: mancando infatti il computo metrico estimativo, il libretto delle misure, i vari SAL e infine, il computo metrico consuntivo, non è dato evincersi in alcuna maniera quali siano stati, nel dettaglio, i lavori da contratto e quali siano quelli da ritenere *extra contratto*.

Ad ogni modo, sul punto il giudizio è stato istruito attraverso l'escussione dei testi [REDACTED] e, successivamente, mediante precipua ctu.

In ordine alle prove orali e, in particolare, con riferimento all'eccepita incapacità a testimoniare del teste [REDACTED] direttore dei lavori nominato dai convenuti, va rilevato innanzitutto che, per ormai costante ed univoca giurisprudenza l'incapacità a deporre si verifica quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, sia in veste di attore che di intervenuto o chiamato in causa (Cass. n. 1101 del 2006; Cass. n. 6894 del 2005; si veda pure: Cass. n. 167 del 2018; Cass. n. 9353 del 2012; Cass. n. 19498 del 2018).

Nel caso specifico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse del teste, tale da legittimarne una partecipazione al giudizio, considerato che le contestazioni sollevate dai convenuti attengono esclusivamente a questioni giuridiche inerenti al rapporto contrattuale, non risultando in alcuna maniera contestata l'esecuzione dei lavori.

Ad ogni modo, le dichiarazioni rese da entrambi i testi non hanno apportato alcun elemento decisivo al giudizio laddove nulla hanno saputo riferire sugli accordi iniziali tra le parti e sugli ulteriori ed eventuali successivi accordi, limitandosi a confermare l'esecuzione dei lavori per come indicati da parte attrice e la costante presenza del convenuto [REDACTED] in cantiere.

La consulenza tecnica d'ufficio ha invece permesso di accertare innanzitutto che tutti gli interventi edili sono stati completati da tempo, individuando altresì i cd. lavori di appalto di cui al contratto di appalto

sottoscritto dalle parti con la descrizione specifica in relazione tecnica allegata alla S.C.I.A., e i cd. lavori fuori appalto debitamente riscontrati sia sui luoghi che nelle riproduzioni fotografiche in atti.

Considerato dunque che i lavori commissionati per iscritto devono ritenersi quelli indicati nella relazione tecnica a firma del [REDACTED] è chiaro che, in mancanza di pattuizione sul compenso dovuto, il contratto di appalto va ritenuto stipulato “a misura” e non “a corpo”: allo stesso infatti è stato allegato un elenco prezzi che prevede il costo unitario di ogni singola lavorazione, senza alcuna indicazione di misura.

Con riguardo poi ai lavori extra contratto, gli stessi possono riguardare tre distinte categorie:

- a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta;
- b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661, secondo comma, c.c.;
- c) le opere modificative richieste, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata.

Nel caso specifico, per come rilevato in sede di operazioni peritali, i lavori realizzati dall'impresa e non previsti in contratto possono sussumersi nella prima ipotesi.

Tali ulteriori lavorazioni, infatti, non possono certamente qualificarsi come imprevisi atteso che trattasi non di difficoltà oggettive sopravvenute nell'esecuzione dell'opera e come tali non prevedibili al momento della pattuizione contrattuale ma semplicemente di lavorazioni ulteriori e differenti rispetto a quelle pattuite, comunque connesse alla realizzazione del risultato finale della ristrutturazione complessiva dell'immobile.

Tali lavorazioni extra-contratto possono qualificarsi come variazioni ordinate dal committente ex art. 1661 c.c., il cui onere probatorio gravante sull'appaltatore, risulta adempiuto.

Per come già detto, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione

risulti da atto scritto *ad substantiam*, mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Cassazione civile, n. 32989/2019)

Ebbene, la confermata costante presenza in cantiere del convenuto [REDACTED] e l'intervento per la scelta di alcune lavorazioni anche da parte degli altri convenuti (cfr. [REDACTED]) dimostra che tutti i lavori ulteriori non previsti da contratto scritto sono stati eseguiti su richiesta dei committenti.

Accertato l'incarico verbale conferito all'impresa, sulla scorta del computo metrico redatto dal nominato ctu, l'importo complessivo dei lavori realizzati dalla ditta attrice viene quantificato pari ad € [REDACTED] oltre iva.

Tenuto conto degli acconti corrisposti, per come riconosciuti da entrambe le parti, si accerta e dichiara l'attuale credito vantato dall'attrice nella somma di € [REDACTED] oltre iva.

I convenuti vanno dunque condannati, in solido, al pagamento dell'importo di € [REDACTED] oltre iva, in favore della società attrice, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.

Non può invece riconoscersi l'ulteriore voce relativa alla rivalutazione monetaria, in mancanza di prova in ordine all'eventuale ulteriore danno.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 591 /2020 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

accerta che i lavori eseguiti sull'immobile dei convenuti ammontano complessivamente ad € [REDACTED] oltre iva;

per l'effetto, condanna i convenuti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] obbligati in solido al pagamento, in favore della [REDACTED] del residuo importo di € [REDACTED] oltre Iva al 10%, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo;

condanna i convenuti in solido a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate pari ad [REDACTED] per
esborsi ed € [REDACTED] per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti, tra loro in solido, le spese di ctu, per come liquidate in corso
di causa;

Così deciso in Marsala in data 18/12/2023

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]

*Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa [REDACTED] in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.*

